

**PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE
SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA
STRADA GRUGLIASCO RIVALTA COMUNE DI
ORBASSANO (TO)**




**REALIZZAZIONE NUOVO SPOGLIATOIO E INFERMERIA
PERMESSO DI COSTRUIRE
GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Committente: *Ambienthesis S.p.A.*

Coordinamento: *Ing. Riccardo Sampietro (Ord. Ing. Prov. Torino n. 8467 L)*

<i>Ns. Rif. Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo revisione</i>	<i>Redatto</i>	<i>Verificato/Approvato</i>
Gestione terre e rocce.docx	GIU. 2019	Prima emissione	A. Biglia	R. Sampietro



INDICE

1	PREMESSA	3
2	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEGLI SCAVI	7
3	GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO	8

1 PREMESSA

Il tema delle terre e rocce da scavo e, in particolare, la possibilità di gestire questi materiali come sottoprodotti e non come rifiuti, è stato oggetto nell'ultimo decennio di numerosi interventi normativi (dalle "legge Lunardi" alle diverse versioni dell'art. 186 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.), fino ad arrivare nel 2012 alla pubblicazione di un apposito regolamento con il D.M. 161/2012.

Neanche questo regolamento però riusciva a coprire tutte le casistiche, in quanto non era chiara la sua applicabilità ai piccoli cantieri (< 6.000 mc), per i quali il comma 7 dell'art. 266 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. prevedeva una specifica normativa semplificata.

Nel 2013 perciò il Legislatore tornava sulla materia, prima attraverso la pubblicazione del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 e, pochi giorni dopo, con la conversione del decreto legge n° 43/2013, con modifiche, nella legge n° 71/2013. Infine, con la pubblicazione (S.O. n° 63 della G.U. n° 194 del 20 agosto 2013) della legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (cd "decreto Fare"), in vigore dal 21 agosto 2013, la normativa in materia cambiava nuovamente, in quanto l'art. 41bis, abrogando l'art. 8bis del decreto legge n° 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n° 71/2013 (che aveva, per alcune casistiche, risuscitato il già abrogato art. 186 del d.lgs. 152/06), definiva delle nuove modalità operative, rimaste in vigore fino ad agosto 2017.

Ora, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge 164/2014, di conversione con modifiche del Decreto Legge 133/2014 cd Sblocca Italia, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 del 07-08-2017 il D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120, con entrata in vigore il 22 agosto 2017. Tale Decreto sostituisce e riunisce in un'unica normativa tutta la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Il **D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120**, pur introducendo alcune novità, mantiene sostanzialmente l'impostazione della normativa precedente, distinguendo due diverse casistiche:

- applicazione (come previsto dal Capo II della norma, dall'art. 8 all'art. 19) di una procedura simile a quella prevista dal Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione maggiore di 6.000 m³, anche se il Piano di Utilizzo non richiede più una autorizzazione esplicita;
- applicazione di una procedura semplificata, simile a quella dell'ex art. 41bis, per tutti i cantieri inferiori a 6.000 m³ (compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una "autocertificazione" (**dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000**) **da presentare all'Arpa** territorialmente competente **e al Comune del luogo di produzione (all'autorità competente nel caso di "cantieri di grandi dimensioni")** utilizzando il modello di cui all'Allegato 6 del D.P.R.

Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli Enti competenti, in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l'iter edilizio. Il produttore deve, inoltre, confermare **l'avvenuto utilizzo** inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all'Autorità competente, all'Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 8 del D.P.R.

Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo (TRS) sono rifiuti speciali (codice CER 170504), qualora non contenenti sostanze pericolose (nel cui caso il codice CER sarebbe il 170503) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

- attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- applicare gli artt. 184 bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.P.R. 120/2017.

I criteri da rispettare per la corretta gestione delle TRS, in base all'attuale configurazione normativa, possono essere distinti in funzione dei seguenti aspetti:

- ipotesi di gestione adottate per il materiale da scavo:
 - Riutilizzo nello stesso sito di produzione;
 - Riutilizzo in un sito diverso rispetto a quello di produzione;
 - Smaltimento come rifiuti e conferimento a discarica o ad impianto autorizzato;
- volumi di terre e rocce da scavo movimentate, in base a cui si distinguono:
 - cantieri di piccole dimensioni – Volumi di TRS inferiori a 6.000 m²;
 - cantieri di grandi dimensioni – Volumi di TRS superiori a 6.000 m²;
- assoggettamento o meno del progetto alle procedure di VIA e/o AIA;
- presenza o meno, nelle aree interessate dal progetto, di siti oggetto di bonifica.

Le opzioni possibili saranno, quindi:

Conferimento Presso Centro Autorizzato

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

- individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504)
- individuare l'eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20 mc)
- il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali o dell'impresa previa richiesta all'Albo per il trasporto in conto proprio
- emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.

Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:

- D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Artt. 214 – 216
- Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 220732/2001 del 20/12/2001.

L'istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.

Riutilizzo presso il medesimo sito e/o presso terzi siti

Le terre e rocce da scavo originate dalla realizzazione di opere possono essere riutilizzate presso il medesimo sito di produzione e/o presso terzi siti secondo quanto disposto dagli artt. 184 bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 120/2017.

CASO	NORMA DI RIFERIMENTO	ADEMPIMENTI DOVUTI
Utilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti nell'ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte a VIA o ad AIA	Deroga al regime dei rifiuti - D.P.R. 120/2017, Art. 24 - Art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere. (Cfr. Par. 3.2).	- Verificare la non contaminazione ai sensi dell'allegato 4 del D.P.R. 120/2017, Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. 2/2012 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2012 relativamente al materiale di riporto (test di cessione).
Utilizzo nello stesso sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o ad AIA	Deroga al regime dei rifiuti - D.P.R. 120/2017, Art. 24 - Art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere. (Cfr. Par. 3.2).	- Elaborare di un "Piano preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; - Verificare la non contaminazione ai sensi dell'all. 4 del D.P.R. 120/2017, Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, co. 2, del D.L. 2/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2012 relativamente al materiale di riporto (test di cessione).
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di grandi cantieri (produzione di materiali da scavo > a 6.000 m ³) di opere soggette a VIA o ad AIA	Sottoprodotti - D.P.R. 120/2017, Capo II Il Decreto non si applica alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 del D.Lgs. 152/06 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte). - Ex D.M, 161/2012	- Elaborazione del Piano di Utilizzo come dettagliato nell'Allegato 5 del D.P.R. 120/2017
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di "piccoli cantieri" (produzione di materiali da scavo < a 6.000 m ³) di opere non soggette a VIA o ad AIA	Sottoprodotti - D.P.R. 120/2017, Artt. 20 e 21 se sono verificate le condizioni di cui all'art. 4	- Trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, della Dichiarazione di utilizzo (modulo di cui all'allegato 6 del D.P.R. 120/2017)
Utilizzo di materiali da scavo in siti diversi da quelli in cui sono stati prodotti, nell'ambito di "grandi cantieri" (produzione di materiali da scavo a 6.000 m ³) di opere non soggette a VIA o ad AIA	Sottoprodotti - D.P.R. 120/2017, Capo IV, Art. 22, ovvero Artt. 20 e 21 se sono verificate le condizioni di cui all'art. 4; - Ex Art. 184-bis del D.L.gs. 152/06, se sono verificate le condizioni di cui all'ex art. 41-bis del DL n. 69/13.	
Materiale da scavo non idoneo al riutilizzo o non conforme alle CSC di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V)	Rifiuti - D.P.R. 120/2017, Art. 23 - Regime dei rifiuti (Cfr. paragrafo successivo).	- Conferimento ad idoneo impianto di recupero o smaltimento

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEGLI SCAVI

L'intervento consiste nella costruzione di un nuovo blocco spogliatoi, con annessa infermeria e successivo smantellamento degli spogliatoi esistenti.

L'area destinata ad accogliere il blocco spogliatoi avrà un'estensione di circa 460 m². Il piano di calpestio sarà sopraelevato di circa 30 cm rispetto al piano di campagna, con un vuoto sanitario tra la platea di fondazione e il pavimento dei locali.

La soluzione costruttiva adottata consiste in una struttura prefabbricata con lo scopo di minimizzare i tempi di cantiere a favore di una maggiore sicurezza di gestione della piattaforma riducendo di conseguenza i tempi di coesistenza del cantiere e dell'attività produttiva.

La platea su cui verrà fondata la struttura prefabbricata, sarà realizzata su pali.

Per quanto sopraesposto ed osservabile nelle tavole di progetto, non si prevedono vere e proprie attività di escavazione e reinterro, tuttavia è possibile ipotizzare la produzione di circa 14-15 mc di materiale derivante dalle operazioni di livellamento e scotico del terreno presente nell'area, oltre che quello derivante dalla trivellazione dei pali.

3 GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO

Il materiale derivante dagli scavi, quantificabile in circa 14-15 mc come esposto al capitolo precedente, sarà sottoposto al regime dei rifiuti e smaltito di conseguenza presso discarica autorizzata.

Come già riportato in premessa, dovrà essere individuato e delimitato l'eventuale deposito temporaneo presso il cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20 mc).

Al fine di determinare il corretto smaltimento dei materiali e scegliere l'impianto idoneo dovrà essere effettuata, in fase di produzione o deposito delle terre da scavo, una classificazione della pericolosità, in maniera tale da determinare il corretto codice CER, ovvero se 170504 (rifiuti non pericolosi) o 170503 (rifiuti pericolosi).

Non si prevede, quindi, il recupero, presso il sito di produzione o altro sito, del materiale scavo, secondo le specifiche di cui al D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.

Per quanto concerne il trasporto presso il centro autorizzato prescelto, dovrà essere effettuato da ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali o dell'Impresa, previa richiesta all'Albo per il trasporto in conto proprio e sarà emesso il Formulario di Identificazione per il trasporto.

Non potrà essere utilizzata la modulistica relativa al trasporto di terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 presente sul sito del Comune di Orbassano, ma dovrà essere emesso idoneo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti (art. 193 Testo Unico Ambientale 152/2006).